

Prot.: 245350/RU

## **TAR N. 2022 – 35**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/894 DELLA COMMISSIONE DEL 7 GIUGNO 2022 CHE APRE UN'INCHIESTA RELATIVA ALLA POSSIBILE ELUSIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING ISTITUITE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/141 DELLA COMMISSIONE relativo alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

*Roma, 9 giugno 2022* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 155 del 8 giugno 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione del 7 giugno 2022, che apre un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, con il fine di determinare se le importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141.

In relazione a quanto sopra, le autorità doganali degli Stati membri, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, adottano le opportune disposizioni per la registrazione delle importazioni di cui sopra per un periodo di nove mesi a decorrere dal 9 giugno 2022.

La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Si precisa che le parti interessate devono manifestarsi, mettendosi in contatto con la Commissione, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del regolamento e che, salvo diversa disposizione, affinché vengano prese in considerazione nel periodo dell'inchiesta, è necessario presentare le osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione, entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il regolamento entra in vigore in data 9 giugno 2022.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/894 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.